

Ancora tempi duri per chi denuncia irregolarità all'interno della PA

di Enrico Calossi, per Blog Integrità

21 luglio 2011

Nella raccomandazione n° 18 il GRECO suggeriva l'istituzione di un adeguato sistema di protezione per coloro che, in buona fede, riportino indizi di corruzione all'interno della pubblica amministrazione (*whistleblowers*).

Le autorità Italiane riferiscono che un accordo di cooperazione sul tema è stato siglato tra Transparency International e l'Autorità Nazionale Anti-Corruzione per impegnarsi a studiare l'istituzione all'interno dell'ordinamento italiano del "*whistle-blowing*", cioè la denuncia di irregolarità di un ente da parte di un dipendente dell'ente stesso.

Lo studio dovrebbe partire da valutare la situazione esistente, soffermandosi sulla sua efficacia nel garantire protezione ai testimoni e per suggerire ulteriori provvedimenti.

Inoltre, il cosiddetto Disegno di Legge Anti-Corruzione, ancora in discussione, dovrebbe includere una più precisa protezione per i testimoni. In particolare gli emendamenti discussi il 27 settembre 2010 mirano a proteggere coloro i *whistleblowers* da possibili azioni di rappresaglia (l'Articolo 2-bis stabilisce che il dipendente pubblico che denuncia casi di condotta illecita, scoperti nello svolgimento delle sue funzioni, non dovrà subire alcuna forma di discriminazione).

Il GRECO prende atto delle modifiche previste, ma ancora le azioni intraprese in questo campo appaiono insufficienti. Lo studio sulla situazione attuale in Italia deve essere ancora completato. Inoltre gli emendamenti proposti per il DDL Anti-Corruzione rispetto alla protezione dei *whistleblowers*, sebbene rappresentino un possibile passo in avanti in questa direzione, anche se venissero adottati, sarebbero ancora lontani dagli obiettivi previsti dalla raccomandazione.

In particolare la previsione legislativa che stabilisce il principio della protezione dei *whistleblowers* da azioni di rappresaglia deve essere accompagnata da un modello di protezione più dettagliato. Devono essere incluse concrete previsioni su come le confessioni possano essere messe in pratica (ad esempio stabilendo linee di contatto per far uscire le informazioni, assicurazioni di segretezza, ecc...) e su come proteggere i *whistleblowers* da reazioni sul reddito (ad esempio stabilendo quali autorità e quali sistemi debbano garantire la protezione o prevedere forme di compensazione economica).

Il GRECO conclude dicendo che la raccomandazione n° 18 non ha trovato applicazione.